

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ORDINANZA n. 17/1999

IL SINDACO

CONSTATATO

che a seguito dello sviluppo della nautica, specie da diporto, e del turismo e' aumentato l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unita' di navigazione soprattutto nei periodi festivi ed estivi tanto che si e' verificato un aumento delle situazioni di ostacolo e di pericolo alla corretta circolazione ed un incremento dell'incidentalita';

che negli ultimi anni e' aumentata notevolmente la presenza di unita' da diporto a motore denominati: scooters acquatici i quali possono raggiungere velocita' elevate con violente accelerazioni costituendo grave pericolo ed intralcio alla navigazione e pregiudicando l'incolumita' degli altri utenti del lago;

che, l'uso dei suddetti natanti provoca disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone;

che l'interesse turistico locale impone una attenta tutela delle emissioni che possono turbare la fruizione dei luoghi circostanti gli specchi d'acqua;

che l'uso dei natanti in parola costituisce una lesione del diritto alla salute inteso nel senso piu' ampio di diritto all'equilibrio e al benessere psicofisico;

che le emissioni, anche sonore, dei suddetti natanti incrementano oltre ogni limite accettabile il livello di inquinamento atmosferico ed acustico che grava sul territorio comunale, alterando ulteriormente la qualita' delle acque con grave pregiudizio per la salute delle persone e della vita acquatica;

RITENUTO

conseguentemente necessario ed urgente disciplinare l'uso e la circolazione dei suddetti natanti allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli utenti del lago e dei luoghi circostanti;

che a tal fine si rende necessario e doveroso il ricorso ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorita' sanitaria locale per porre rimedio a situazioni di estrema urgenza non altrimenti fronteggiabili;

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



V I S T I

VISTI:

1'art. 32 della Costituzione;
gli artt. 650 e 659 del codice penale;
1'art. 32 della legge 833/78;
1'art. 38, comma 2, della legge 142/90;
l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lombarda n.62984
del 3.8.94;

O R D I N A

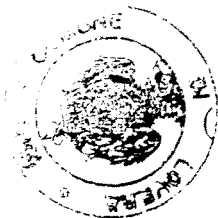
1) e' vietato l'uso dei natanti, denominati "scooters acquatici",
nel lago d'Isèo nella fascia costiera di pertinenza del territorio
del Comune di Lovere;

2) e vietata su tutte le sponde del territorio comunale la messa
in acqua di detti natanti;

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza
incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice
Penale. Sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 39 della
legge 11.2.71, n. 50, e successive modifiche con previsione di
sequestro cautelare e di conseguente confisca amministrativa del
natante.

Tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine sono tenuti a far
rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, li 16 Luglio 1999



IL SINDACO

(Dr.ssa Annamaria GARATTINI)